

Bilancio fuori dalla bancarotta documentale

La Cassazione sottolinea come il bilancio d'esercizio non rientri tra i libri e le scritture contabili che costituiscono l'oggetto materiale della fattispecie

/ Maurizio MEOLI

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale impropria, ex [artt. 223](#) comma 1 e [216](#) comma 1 n. 2 del RD 267/1942, **non** può avere ad oggetto il **bilancio** d'esercizio.

A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. [13072](#), depositata ieri.

Nel caso di specie, l'amministratore di una srl era stato condannato, sia in primo grado che in appello, per bancarotta fraudolenta documentale. Gli si addebitava la redazione di un bilancio **falso**, relativamente all'esercizio 2004 e, per gli anni successivi, l'assoluta discordanza tra le fatture di acquisto annotate sul Registro IVA e le fatture emesse nei confronti della società; impedendosi, complessivamente, la ricostruzione del movimento degli affari, così come richiesto dagli [artt. 223](#) comma 1 e [216](#) comma 1 n. 2 del RD 267/1942.

Tali disposizioni, infatti, puniscono con la reclusione da tre a dieci anni l'amministratore di società fallita che abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i **libri** o le altre **scritture contabili** o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Per una completa ricostruzione della fattispecie, quindi, occorre considerare quanto contemplato dall'[art. 2214](#) c.c., in tema di libri obbligatori e altre scritture contabili; e, ai sensi di tale disposizione, l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli **originali** delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Contro la decisione di condanna, l'amministratore presentava ricorso per Cassazione sottolineando, tra l'altro, che le **irregolarità contabili** – come attestato dallo stesso curatore – riguardavano un periodo successivo alla cessazione del proprio incarico, per cui la contestazione che avrebbe dovuto residuare nei suoi confronti avrebbe dovuto essere solo quella di falsità nel bilancio relativo al 2004. Ma, in tal caso, la condotta in questione avrebbe dovuto essere inquadrata nella bancarotta impropria da reato societario ex [art. 223](#) comma 2 n. 1 del RD 267/1942, ai sensi del quale all'amministratore si applica la medesima pena sopra ricordata quando abbia cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo, tra gli altri reati so-

cietari, quello di **false comunicazioni sociali**.

E, quindi, la falsificazione del bilancio relativo al 2004 avrebbe dovuto essere inserita nel contesto di un reato di evento, per la cui integrazione sarebbe stato necessario dimostrare il **nesso eziologico** con il dissesto della società. Circostanza impossibile nel caso di specie, dal momento che il falso in bilancio era intervenuto quando il dissesto risultava già conclamato.

Il ricorso è reputato fondato dalla Suprema Corte.

Si evidenzia, innanzitutto, come, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, completata dal ricordato [art. 2214](#) c.c., i giudici di legittimità abbiano già avuto modo di precisare che il reato non può avere ad oggetto il bilancio d'esercizio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di libri e scritture contabili rilevante ex [art. 216](#) comma 1 n. 2 del RD 267/1942 (*cf.* Cass. nn. [47683/2016](#) e [7293/1996](#)).

Questo principio – secondo la sentenza in commento – è da ribadire, posto che l'[art. 2214](#) c.c., che è la norma che dà contenuto alla fattispecie contestata, inserita nel paragrafo delle scritture contabili, menziona, al primo comma, tra i libri obbligatori, quello **giornale** e quello degli **inventari**, mentre, al secondo comma, le **altre scritture** contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, da tenere in modo ordinato assieme alle lettere, alle fatture e ai telegrammi sia spediti che ricevuti. Non si menziona, invece, il bilancio, che non può certo essere fatto rientrare tra queste ultime, di natura eventuale e condizionata a differenza del bilancio.

D'altra parte, nell'[art. 2217](#) c.c. si afferma che il bilancio si pone a **chiusura dell'inventario**, come il conto dei profitti e delle perdite, ed è dunque distinto da quello, che contiene l'indicazione e la valutazione delle singole attività e passività dell'impresa. Laddove il bilancio serve a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, oltre al risultato economico; sicché è da escludere che rientri nel novero di quanto potrebbe presentare rilevanza ai fini della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.

Tali conclusioni portano la Suprema Corte verso l'annullamento della sentenza d'appello con rinvio al medesimo giudice ma in diversa composizione. In tale sede, solo se dovessero effettivamente emergere condotte ulteriori rispetto a quella di falso in bilancio, e integranti una irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, si dovrà procedere a valutare se le irregolarità medesime abbiano messo o meno il curatore in condizione di **ricostruire** il movimento degli affari.